Al Difensore Civico Regionale

OGGETTO: *Istanza di rivalutazione Ricorso n. 215/2024 - alla luce dell'Art. 79 dello Statuto del Comune di Maiori. Omessa valutazione. Falsa e fuorviante applicazione delle norme statutarie da parte dell'ente comunale.*

Il sottoscritto, prof. Mario Civale, in qualità di coordinatore del comitato cittadino per i referendum di Maiori, facendo riferimento alla comunicazione relativa al Ricorso n. 215/2024, precisa quanto segue, in continuità con l'istanza già trasmessa.

Premessa normativa e motivazioni dell'istanza

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, norma primaria, si evince chiaramente che la Commissione per i referendum deve valutare "l'ammissibilità" della richiesta referendaria "previamente alla raccolta delle firme".

La valutazione di ammissibilità dei quesiti referendari da parte di detta Commissione è pertanto preliminare alla raccolta delle firme. Tale disposizione specifica chiaramente che il procedimento referendario è distinto in più fasi:

a) una fase preliminare in cui almeno 50 elettori sottoscrivono la costituisce di un Comitato promotore che chiede al Sindacato di "attivare le procedure referendarie";
b) una successiva fase istruttoria in cui la Commi nominata dal Sindaco valuta l'ammissibilità della richiesta referendaria;
c) una fase successiva (eventuale alla valutazione di ammissibilità) in cui io 13% degli elettori chiedono di "indire il referendum".

La "richiesta di indizione" del 13% degli elettori pertanto è successiva ed eventuale alla richiesta di "attivare le procedure referendarie".

Quindi l'articolo 79 dello Statuto è coerente con l'art 6 del Regolamento di attuazione. Norme ispirate a principi fondamentali di trasparenza, partecipazione popolare, imparzialità dell'Amministrazione, tutela delle minoranze ed economia degli atti. Essa consente di agevolare la partecipazione democratica evitando la moltiplicazione di procedure e atti, quali la raccolta delle firme del 13% degli elettori in una fase preliminare, che sarebbe superflua e in contrasto con il principio di economicità, considerata la mera eventualità che il procedimento prosegua dopo il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria.

Dalla stessa disposizione statutaria si desume, inoltre, che la "richiesta di attivare le procedure referendarie" da parte del Comitato promotore (composto da almeno 50 soggetti, come previsto dal Regolamento) rappresenta una fase preliminare e necessaria per la convocazione della Commissione per il referendum e, conseguentemente, per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta referendaria. Solo successivamente a tale valutazione può essere avviato l'eventuale procedimento di raccolta delle firme.

Rilievi critici sull'applicazione normativa da parte dell'amministrazione

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come l'attuale applicazione della norma da parte dell'amministrazione sia non solo scorretta, ma altresì fuorviante. Infatti, si riscontra che il Comitato promotore venga onerato dell'obbligo di avviare il procedimento di raccolta delle firme in una fase preliminare, contraria alla previsione normativa.

Tale interpretazione e applicazione delle norme appare palesemente falsa e in contrasto con quanto sancito dallo Statuto, configurandosi altresì come una potenziale abnormità giuridica qualora la Commissione, in sede di valutazione, giudicasse inammissibili i quesiti referendari.

A riscontro di quanto comunicato in relazione al Ricorso n. 215/2024, in sintesi si evidenzia ulteriormente che:

- L'amministrazione ha considerato come vincolante l'art. 78 dello Statuto comunale, che modifica i requisiti per il numero dei promotori e la raccolta delle firme, applicando tale disciplina in modo incoerente con il dettato dell'art. 79 dello Statuto.
- Il Consiglio Comunale ha dichiarato irricevibile la richiesta vincolando la stessa alla raccolta firme autentiche nella misura del 13%, invertendo l'ordine logico e normativo delle fasi procedurali stabilite dallo Statuto.

Richiesta

Il Comitato ricorrerà senz'altro alla Giustizia amministrativa contro tali decisioni incoerenti, ma al contempo e alla luce di quanto esposto, chiede al Difensore Civico Regionale:

1. **Di intervenire** presso l'amministrazione competente per garantire la corretta applicazione dell'art. 79 dello Statuto, con particolare riferimento alla necessità che la valutazione dell'ammissibilità della richiesta referendaria avvenga previamente alla raccolta delle firme.
2. **Di verificare** la conformità dell'operato dell'amministrazione ai principi di legalità, trasparenza ed economicità degli atti sanciti dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente.
3. **Di adottare** le misure opportune per ripristinare il corretto iter procedurale, tutelando il diritto dei promotori referendari a un procedimento rispettoso della legge e dello Statuto.

In attesa di un gentile riscontro, ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti,

Prof. Mario Civale